

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6050 del 20/11/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PRELIEVO DAL FIUME MARECCHIA, USO DOMESTICO, COMUNE DI VERUCCHIO (RN). DITTA MONTANARI LEONARDO - PRATICA N. RN17A0027
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6294 del 20/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PRELIEVO DAL FIUME MARECCHIA, USO DOMESTICO, COMUNE DI VERUCCHIO (RN). **DITTA MONTANARI LEONARDO** - PRATICA N. RN17A0027.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14

- dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Adbpo) n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione in scadenza il 31/10/2023, fino al 31/03/2024; era n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell' AdbPO di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'AdbPO (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-106 del 27/11/2018, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato De Donato;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23/10/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione in scadenza il 31/10/2023, fino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici, tra cui è stato individuato, in particolare, il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1660 del 06/04/2018 è stata rilasciata al Sig. Montanari Leonardo, C.F. MNT LRD 63A27 L707D), la concessione ordinaria (pratica n. RN17A0027), con scadenza al 31/12/2022, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra del Fiume Marecchia (risorsa n. RN06A0020-1) in Località Ponte Verucchio in Comune di Verucchio (RN), ad uso domestico, per una portata massima pari a circa 1,6 l/s e per un volume annuo pari a circa 175 mc;
- con domanda registrata n. PG/202181168 del 04/11/2022 e successive integrazioni prot 58978 del 04/04/2023, la Ditta ha richiesto il rinnovo della concessione in oggetto,;

CONSIDERATO che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione e che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione rientra in zona SIC/ZPS denominata IT4090002 Torriana Montebello Fiume Marecchia ;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Rimini: Relazione istruttoria datata 27/09/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 dell' AdbPO e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C.Rimini: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota n. 165812 del 02/10/2023 , nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Regione Emilia Romagna - Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna: Parere rilasciato con nota n.189602 del 08/11/2023 , nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica: dalla consultazione degli strumenti cartografici del Consorzio stesso risulta che l'area in cui ricade il prelievo in esame non è servita da impianti in pressione, né da canali ad uso irriguo gestiti dallo medesimo Consorzio;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice: Marecchia IT0819000000000003-2_3-3_4ER avente:

- STATO chimico: BUONO; stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV (maggio/settembre): 0,58 mc/s, DMV (ottobre/aprile): 0,85 mc/s;
- stress idrico NO; corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso domestico a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 0,100, con impianto di irrigazione ad adacquamento manuale, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 175,00 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii. pari ad Euro 9,55 per l'anno in corso;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 03/11/2022 le spese istruttorie di euro 90,00;
- in data 17/11/2023 il canone anticipato per la risorsa idrica pari a euro 95,5 per gli anni dal 2023 al 2032 corrispondente all'importo dei canoni dovuti per il periodo dieci anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione;
- in data 18/03/2018 è stata versata la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta al Sig. Montanari Leonardo, C.F. MNT LRD 63A27 L707D), il rinnovo della concessione ordinaria (pratica n. RN17A0027) , per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra dal Fiume Marecchia avente le seguenti caratteristiche: Codice risorsa RNA6403
 - prelievo ubicato in Comune di Verucchio (RN) - Località Ponte Verucchio, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 20, antistante mapp. 18, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 773.426- Y: 875.313;
 - prelievo da esercitarsi mediante moto pompa mobile;
 - utilizzo della risorsa ad uso domestico;
 - portata massima di esercizio pari a 1,66 l/s;
 - volume complessivo pari a 175,00 mc/annui;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 17/11/2023 (PG/2023/196206 del 20/11/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Rimini con nota n. 165812 del 02/10/2023 e nel parere Regione Emilia Romagna - Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna rilasciato con nota n.189602 del 08/11/2023 ;
5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 9,5 e di fissare in euro 95,50 la somma per i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i dieci anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere

corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati:

6. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di inviare copia semplice del presente provvedimento al Sig. Montanari leonardo.;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono stati introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini -Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso domestico rilasciata alla Ditta Sig. Montanari Leonardo, C.F. MNT LRD 63A27 L707D) (pratica n.RN17A0027).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico Fiume Marecchia identificato con codice IT081900000000003-2_3-3_4ER in sponda sponda destra.
2. L'opera di presa è costituita da moto pompa e presenta le seguenti caratteristiche: Codice risorsa RNA6403 ;
 - ubicazione: Comune di Verucchio (RN) - Località Ponte, Fg. 20, mapp. 18;
 - coordinate UTM RER X: 773.426- Y: 875.313;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso domestico a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 0,10, con irrigazione ad adacquamento manuale e potrà avvenire secondo le seguenti modalità: portata massima complessiva pari a 1,66 l/s; volume annuo complessivo pari a 175.00 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Rimini con nota n.165812 del 02/10/2023:

1. *“la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

2. *all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;*
3. *è vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico;*
4. *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);*
5. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;*
6. *il Richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale devono essere effettuati nel rispetto delle DGR 3939/1994 e DGR 1919/2019 che limitano il periodo di intervento fuori da quello primaverile per tutela nidificazione avifauna;*
7. *nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;*
8. *i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o*

- materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;*
9. *si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*
10. *il richiedente è consapevole che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone rientranti nella perimetrazione di aree a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI/PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
11. *il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
12. *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

13. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
14. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);
15. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
16. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
17. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE).

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), dovranno essere osservate le seguenti Condizioni d'obbligo per la specifica categoria d'intervento come indicate dalla nota

prot.189602 del 11/08/2023 della Regione Emilia Romagna - Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna :

- *non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti.;*
- *l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;*
- *al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;*
- *non si realizzino opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua; • non si realizzino nuove infrastrutture viarie di tipo permanente;*
- *si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo;*
- *non sia tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva, viva o morta, presente;*
- *non si effettui la trasformazione dell'uso del suolo;*
- *non si effettuino scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo;*
- *non interessi acque lentiche;*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2023 è pari a euro 9,55) anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario ha versato Euro 95,50 pari alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per dieci anni di durata della concessione;

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a 250,00 è stato versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per

la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Opere di Presa** : La pompa mobile o il tubo di pescaggio dovranno essere rimossi al termine del prelievo e comunque in tutti i casi in cui sarà disposta la sospensione del prelievo di cui ai seguenti punti 4 e 5;
2. **Cartello identificativo**: Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della

concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,58 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,85 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Dispositivo di misurazione:** Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il Concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. **Sub concessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
10. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.